



ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 APRILE 2025

(omissis)

- Il Presidente Nesta, unitamente al Consigliere Segretario Graziani, comunica che, alla luce del parere rilasciato dall'Avv. Prof. Giorgio Costantino e Avv. Prof. Antonino Galletti in ordine alla legittimità dell'art. 1, comma 812, Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025), appare necessario porre in essere tutte le iniziative più opportune per la tutela dei principi che appaiono essere lesi dall'applicazione di tale normativa. Infatti, la recente disposizione di cui all'art. 1, comma 812, Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025) dispone:

[omissis]

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

[omissis]

2) dopo il comma 3 é inserito il seguente:

"3.1. Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non é versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge";

[omissis]

La lettura di questa norma pone un preoccupante interrogativo circa la compatibilità di tale disposizione anche con i principi della Carta fondamentale della Repubblica, dal momento che l'esercizio dell'azione in giudizio viene comunque subordinato al pagamento di somme di danaro. La illegittimità, anche di tono costituzionale, di tale combinato normativo è stata risolutamente sottolineata dall'autorevolissimo parere *pro veritate* (che si distribuisce), reso dai Professori Avvocati Giorgio Costantino e Antonino Galletti sull'argomento. L'applicazione dell'art. 14, comma 3.1 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 812 n. 2 Legge 30 dicembre 2024, n. 207) appare tanto più criticabile in quanto attribuisce direttamente al cancelliere il potere-dovere di impedire l'instaurazione o la prosecuzione di ogni processo, prima ed indipendentemente da ogni possibile valutazione giudiziale. In questa ottica, Il Presidente Nesta suggerisce di proporre al Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione di spendere il suo autorevole intervento affinché, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., sia sollecitata l'enunciazione corretta -da parte della Corte Suprema e "nell'interesse della legge"- della disciplina normativa in questione ed anche la valutazione della costituzionalità della regolamentazione introdotta.



Il Consiglio all'unanimità approva la proposta del Presidente Nesta ed autorizza lo stesso a rivolgersi al Procuratore Generale affinché spieghi il suo autorevole intervento in ordine alla problematica sopra rappresentata.

Delibera immediatamente esecutiva.

È estratto conforme all'originale.

Roma, 11 aprile 2025

Il Consigliere Segretario
(Avv. Alessandro Graziani)

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Alessandro Graziani", written over the printed name of the signatory.